

Allegato all'avviso di indagine di mercato al solo fine di valutare l'interesse aa essere invitato a successiva procedura negoziata

SCHEMA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE BANCARELLE DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA 69^ FIERA AGRICOLA, ARTIGIANALE E COMMERCIALE REGIONALE DI LONATO DEL GARDA.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Foglio patti e condizioni regola le modalità di esecuzione del servizio di gestione degli spazi espositivi allestiti con bancarelle in legno, da assegnare ad espositori di prodotti tipici e artigianali nel centro storico in occasione della 69^ Fiera Agricola, Artigianale e Commerciale di Lonato del Garda, dalla data di affidamento e fino al 17 gennaio 2027, a fronte dell'introito delle somme derivanti dalla vendita degli spazi espositivi, pertanto senza alcuna spesa a carico dell'Amministrazione comunale. L'appaltatore dovrà versare al Comune il canone di gestione e fornire, a titolo gratuito, il noleggio e installazione di n. 3 casette in legno, che saranno messe a disposizione del personale della Fiera durante la manifestazione, come meglio precisato negli articoli che seguono.

ART. 2 ORARI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1. L'allestimento delle aree potrà aver luogo a partire dalle ore 08:00 di venerdì 15 gennaio 2027 e gli spazi espositivi dovranno essere occupati a partire sabato 16 gennaio 2027 dalle ore 9:00 alle ore 20:00 e domenica 17 gennaio 2027 dalle ore dalle ore 9:00 alle ore 20:00. Lo sgombero dovrà avvenire non prima della chiusura della manifestazione fieristica, ossia solo dopo le ore 20:00.
2. Gli orari e le modalità di svolgimento della manifestazione sono indicati nell'allegato "modalità di partecipazione" approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 3 AREE ESPOSITIVE

1. Le aree espositive in gestione saranno esclusivamente quelle in Piazza Martiri della Libertà e via Tarello, (esclusa P.zza Vittorio Emanuele II che si affaccia su Via Tarello). Ulteriori o diverse ubicazioni potranno essere stabilite dall'Amministrazione comunale o dal Comitato Fiera, in caso di eventuale impedimento dell'uso delle aree sopra indicate o per qualsiasi altra ragione di opportunità.

ART. 4 SPAZI ESPOSITIVI – TIPOLOGIA DIMENSIONI

1. Gli spazi espositivi saranno installati **a cura e spese del gestore dell'area e dovranno prevedere un minimo di n. 80 fino ad un massimo di n. 105 bancarelle in legno, tutte uguali nella tipologia e nel colore** e di due diverse dimensioni, con la disposizione concordata con l'Ufficio Fiera e vincolata alla verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza.

Le bancarelle in legno devono avere le seguenti caratteristiche

- bancarella in legno media, coperta con banco, di dimensione base larghezza m 2 profondità cm 82,00, avente le ulteriori caratteristiche come da allegata scheda A;
- bancarella in legno grande, coperta con banco, di dimensione base larghezza m 2,5 profondità cm 81,00, avente le caratteristiche come da allegata scheda B;

2. E' richiesto un allestimento il più possibile suddiviso in **aree omogenee** (prodotti simili nella medesima zona).

3. L'allestimento è comprensivo del **noleggio e installazione, a titolo gratuito, di n. 3 casette in legno**, che saranno messe a disposizione del personale della Fiera durante la manifestazione con superficie in pianta m. 2,05x2,5 mq 5,125 e con le ulteriori caratteristiche indicate nell'allegata scheda tecnica D;

ART. 5 INIZIATIVE ED EVENTI CONCOMITANTI

1. Il Comitato Fiera ha facoltà di riservare porzioni di piazze o vie, tra quelle destinate ad aree espositive della manifestazione, allo svolgimento di proprie iniziative o eventi concomitanti senza che il gestore possa avere nulla a pretendere. In tal caso, su richiesta del gestore, il Comitato Fiera potrà destinare alcune bancarelle ad un'altra area espositiva.

ART. 6 ACCESSO ALL'AREA ESPOSITIVA

Per l'accesso alle aree espositive, da parte degli espositori, devono essere rispettate le modalità approvate dalla Giunta municipale (Allegato "modalità di partecipazione"). **Il gestore in fase di allestimento degli spazi dovrà garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi di soccorso.**

Gli espositori sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei protocolli in materia di svolgimento delle attività economiche e degli eventi fieristici, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria vigenti, dai regolamenti dell'A.T.S. territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali. I mezzi utilizzati dovranno essere in possesso di idoneità sanitaria che abiliti alla vendita.

Gli espositori sono tenuti inoltre al rispetto di ogni eventuale disposizione in materia successiva all'approvazione delle predette modalità di partecipazione.

ART. 7 CANONE DI CONCESSIONE E CANONE DI PARTECIPAZIONE PER GLI ESPOSITORI

1. il gestore verserà al Comune l'importo del canone offerto in sede di gara con le seguenti modalità:

- **€ 1.000,00 I.V.A. esclusa entro 7 giorni dall'aggiudicazione;**
- **il saldo entro e non oltre il 15 gennaio 2027.**

Il pagamento dell'acconto di € 1.000,00 I.V.A. esclusa costituisce, altresì, caparra confirmatoria ai sensi dall'art. 1385 del C.C., dalla quale saranno eventualmente trattenute le penali previste dal successivo art. 13;

2. I canoni di partecipazione che il gestore si impegna ad applicare a ciascun **espositore** sono quelli di seguito indicati:

- bancarella in legno media, coperta con banco, di dimensione base larghezza m 2 profondità cm 82,00, avente le caratteristiche come da allegata scheda A, prezzo unitario massimo € _____ I.V.A. esclusa; da comunicare all'aggiudicazione del servizio;
- la bancarella in legno grande, coperta con banco, di dimensione base larghezza m 2,5 profondità cm 81,00, avente le caratteristiche come da allegata scheda B, prezzo unitario massimo € _____ I.V.A. esclusa; da comunicare all'aggiudicazione del servizio;

3. I canoni di partecipazione degli espositori verranno riscossi e incassati direttamente dal gestore.

ART. 8 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI

1. Sono a carico del gestore tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione, alla promozione e gestione della manifestazione, nonché gli impegni assunti in sede di offerta di gara, ed in particolare:

a) Selezione degli espositori, che deve avvenire **previo accertamento del possesso, da parte dei medesimi, dei requisiti morali e professionali e titolo abilitativo per l'esercizio della vendita e/o per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche.** Gli operatori selezionati dovranno assicurare il rispetto tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti, dai regolamenti dell'ATS territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

Almeno sette giorni prima della manifestazione, il gestore dovrà far pervenire al Comitato Fiera l'elenco degli espositori partecipanti con indicazione:

- **categorie merceologiche trattate;**
- **dimensioni di ciascun posteggio;**
- **ragione sociale dell'espositore;**
- **canone incassato.**

b) Collocazione dei singoli operatori nelle aree espositive. Il gestore ha l'obbligo di procedere alla collocazione degli espositori nelle aree espositive in collaborazione con il Comitato Fiera.

2. Il gestore è altresì obbligato a comunicare tutti i nominativi degli espositori esclusi che hanno fatto domanda, in modo che possano eventualmente essere collocati in altre zone dal Comitato Fiera.

Art. 9 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a fornire i punti di energia elettrica, che saranno gestiti dall'affidatario della concessione e che dovranno essere integrati con ulteriori allacci temporanei di energia elettrica a cura e spesa del gestore, come indicato al successivo art. 11 illuminazione dell'area espositiva.

ART. 10 SPESE A CARICO DEL COMUNE

1. Nessuna spesa è a carico del Comune.

ART. 11 ILLUMINAZIONE DELL'AREA ESPOSITIVA

1. L'illuminazione degli stands, nelle aree espositive destinate alla manifestazione, viene garantita a cura del gestore mediante la realizzazione di un impianto elettrico a carattere temporaneo, all'aperto, di tipo mobile, mediante una rete di distribuzione con cavi elettrici mobili. Tale impianto elettrico temporaneo sarà allacciato a uno o più contatori di fornitura temporanea di energia elettrica, i cui contratti sono a cura e spese del gestore (di norma sono necessari 3 allacci temporanei). **Tali impianti dovranno essere rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di impianti elettrici in luoghi aperti al pubblico per manifestazioni a carattere temporaneo e dovranno essere certificati secondo le norme vigenti.**

2. Tutti gli espositori che partecipano alla manifestazione, sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni e prescrizioni:

- a) L'espositore potrà predisporre l'impianto elettrico all'interno della postazione assegnata con propri materiali a condizione che siano rispondenti alle normative vigenti (cavi elettrici privi di abrasioni, giunzioni irregolari, portalampade a norma, ecc), tali da non mettere in pericolo i visitatori a seguito di possibili contatti accidentali;
- b) E' fatto obbligo dell'uso di lampade a risparmio energetico, da installarsi a cura e spese dell'espositore medesimo o del gestore.

3. Il Comune si riserva di verificare la rispondenza dell'impianto elettrico utilizzato alle norme vigenti in materia, con facoltà di disporre la cessazione dell'attività espositiva, nel caso di accertate irregolarità.

ART. 12 ULTERIORI PRESCRIZIONI E RESPONSABILITA'.

1. Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli espositori che partecipano alla manifestazione delle modalità di svolgimento della manifestazione e di invitare gli stessi al rispetto ed osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) obbligo di attenersi al rispetto degli orari e delle modalità di svolgimento previste;
- b) obbligo di mantenere pulita l'area espositiva durante lo svolgimento della manifestazione e di sgomberare il posteggio al termine della manifestazione, lasciando l'area libera da rifiuti, carte, cartoni e quant'altro;
- c) obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative al funzionamento dell'impianto elettrico installato presso ciascuno stand espositivo;
- d) obbligo di vigilare sul rispetto, da parte degli esercenti l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e le bevande, tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene pubblica;
- e) obbligo di consegnare, prima dell'evento, il certificato di conformità degli impianti elettrici delle bancarelle, fino al punto di allaccio predisposto dall'Amministrazione Comunale;
- f) obbligo, nei rapporti contrattuali tra gestore ed espositori, di non superare gli importi dei canoni indicati all'art. 7;
- c) obbligo di rispetto delle disposizioni normative vigenti, dei protocolli in materia di svolgimento delle attività economiche e di svolgimento degli eventi fieristici, nonché di ogni eventuale disposizione in materia successiva all'approvazione delle predette modalità di partecipazione alla Fiera (Allegato 1);

2. Il Comune di Lonato del Garda e il Comitato della Fiera non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o cose da chiunque o comunque provocati, di conseguenza non vengono risarciti i danni derivanti da furti, incendi, fulmini, tempeste esplosioni, irruzioni d'acqua, pioggia, terremoti o altre cause. Il Comune

di Lonato del Garda e la Direzione della Fiera non rispondono dei danni arrecati a terzi dalle persone fisiche e dalle società che prestano servizi o effettuano forniture.

3. Le aree adibite alla vendita o somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere opportunamente attrezzate in conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti. Nello svolgimento dell'attività dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti, dai regolamenti dell'ATS territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

4. Ogni espositore risponde direttamente di eventuali violazioni compiute durante l'esposizione, il commercio o la somministrazione degli alimenti.

ART. 13 VALORE CONTRATTUALE E INADEMPIMENTI

1. Il valore contrattuale è calcolato presuntivamente in € 15.932,00 I.V.A. esclusa, dipendendo dalle somme derivanti dalla vendita da parte dell'appaltatore degli spazi espositivi. Tale importo è calcolato sulla base della media degli introiti derivanti dalla vendita degli spazi espositivi delle ultime tre edizioni della Fiera.

2. Nel caso di violazione da parte del gestore delle prescrizioni di cui al presente disciplinare, il Comune applicherà le seguenti penalità:

- a) 10 euro per ciascuna bancarella non installata al di sotto del numero minimo richiesto;
- b) € 500,00 per l'installazione di bancarelle non omogenee;
- c) € 500,00 in caso di mancata installazione e noleggio a titolo gratuito delle tre cassette il legno.

L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata tramite pec - posta elettronica certificata) dell'Amministrazione comunale e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni dell'operatore a quanto contestato. Le penali dovranno essere versate al Comune in aggiunta al canone di gestione, entro 15 giorni dalla loro applicazione mediante formale provvedimento.

Scaduto il termine assegnato, e redatto il processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso di accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da compromettere la fiducia da parte dell'Amministrazione comunale e i rapporti tra le parti, ovvero di grave negligenza, frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e inadempienza accertata alle norme di legge, l'Amministrazione comunale, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegna il termine 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l'Amministrazione comunale dichiara risolto il contratto.

Qualora violazioni e inadempimenti comportino una o più penali che in misura complessiva superino il 10% (dieci per cento) del corrispettivo stimato, la stazione appaltante risolverà il contratto per grave inadempimento.

Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

3. Il gestore ha l'obbligo di allontanare tempestivamente gli espositori in caso di gravi inadempimenti sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene.

4. Non costituirà inadempimento al contratto la mancata effettuazione della manifestazione a causa di condizioni atmosferiche avverse, nonché in caso di annullamento della manifestazione fieristica, a seguito di sopravvenute disposizioni di legge che ne vietino la realizzazione.

14. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, né la prevalente esecuzione delle medesime.

In ogni caso, dovrà essere eseguita dall'Appaltatore l'attività prevalente come di seguito identificata:

- raccolta delle domande di partecipazione e vendita degli spazi espositivi, con assegnazione il più possibile suddivisa in aree omogenee (prodotti simili nella medesima zona);
- rendicontazione al Comune delle domande di partecipazione, mediante elenco dei partecipanti e planimetria dell'area espositiva con individuazione dei singoli stalli;
- versamento al Comune del canone di gestione.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare in sede di offerta. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato

Si precisa che ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, sia il contraente principale che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

E' vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

ART. 15 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. È facoltà del Comune, per esigenze sopravvenute, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima. In caso di recesso anticipato il Comune dovrà restituire la somma eventualmente già versata dall'aggiudicatario a titolo di acconto, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.
2. È prevista la risoluzione del contratto per inadempimento nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso di accertato e ripetuto inadempimento, da parte del gestore o degli espositori, degli obblighi previsti in materia di sicurezza e igiene pubblica;
 - b) per mancato adempimento degli obblighi assunti in relazione alle modalità di svolgimento della fiera stabilite dalla Giunta o dal Comitato Fiera;
 - c) per mancata presentazione del certificato di conformità degli impianti elettrici;
3. La risoluzione sarà notificata a cura dallo Sportello Unico, previa formale diffida ad adempiere entro un congruo termine.

Letto, approvato e sottoscritto in data di apposizione delle firme digitali

Per la ditta appaltatrice

Per l'Amministrazione
Il dirigente Area Amministrativa
Dott. Michele Spazzini

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.